



COMUNE DI AGLIENTU

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Ambito territoriale di applicazione

Articolo 3 – Gestione del servizio

Articolo 4 – Funzionario responsabile

Articolo 5 – Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria

Capo II – Disciplina della pubblicità

Articolo 6 – Disciplina generale

Articolo 7 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

Articolo 8 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

Articolo 9 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

Articolo 10 – Disciplina della pubblicità sonora

Articolo 11 – Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti

Articolo 12 - Divieto di intralcio alla circolazione

Articolo 13 – Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

Articolo 14 – Autorizzazioni

Articolo 15 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Capo III – Il Piano generale degli impianti pubblicitari

Articolo 16 – Criteri generali

Articolo 17 – La pubblicità esterna

TITOLO II

DISCIPLINA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Capo I – Disciplina generale

Articolo 18 – Applicazione dell'imposta e del diritto

Articolo 19 – Classificazione del Comune

Articolo 20 – La deliberazione delle tariffe

Capo II- Disciplina Imposta sulla Pubblicita'

Articolo 21 – Presupposto dell'imposta

Articolo 22 – Soggetto passivo

Articolo 23 – Modalità di applicazione dell'imposta

Articolo 24 – Dichiarazione

Articolo 25 – Rettifica ed accertamento d'ufficio

Articolo 26 – Pagamento dell'imposta e del diritto

Capo III- Imposta sulla Pubblicita' - Tariffe

Articolo 27 – Tariffe

Articolo 28– Pubblicità ordinaria

Articolo 29 – Pubblicità ordinaria con veicoli

Articolo 30 - Pubblicità con veicoli dell'impresa

Articolo 31 - Pubblicità con pannelli luminosi

Articolo 32 - Pubblicità con proiezioni

Articolo 33 - Pubblicità varia

Articolo 34 - Imposta sulla pubblicità – riduzioni

Articolo 35 - Imposta sulla pubblicità – esenzioni

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I – Sanzioni

Articolo 36 – Sanzioni tributarie

Articolo 37 – Interessi

Articolo 38 – Sanzioni amministrative

Capo II – Contenzioso, Norme Transitorie e Finali, Abrogazioni

Articolo 39 – Contenzioso

Articolo 40 – Procedimento

Capo III - Norme finali e abrogazioni

Articolo 41 – Norme finali e abrogazioni

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art . 2

Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
 - a) dal Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 - c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - d) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
 - e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
 - f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
 - g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art . 3

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica – imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale, che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art . 4

Funzionario responsabile

1. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze, **entro sessanta** giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

Art . 5

Entrata in vigore del regolamento – disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1996, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
 - dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 - dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art . 6

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 38.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. 507/1993, indicate nell'art. 38 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art . 7

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezza naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonea modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 6 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato col D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.

Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato col D. Lgs 16 dicembre 1992, n. 495.

5. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
6. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

Art . 8

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 17 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 14 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
 - b) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 3,00; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 10,00;
 - c) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art . 9

Tipologia dei mezzi pubblicitari.

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Le definizioni dei mezzi

pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei paragrafi successivi:

- a) è da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- b) è da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminati che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina area, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- c) Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria né per luce indiretta.
- d) Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria che per luce indiretta.
- e) Si considera "striscione, locandina o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
- f) È da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- g) È da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- a) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità" ordinaria con veicoli".
- b) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico, o comunque programmato in modo da garantire la variabilità nel messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. è compresa tra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
- a) La pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni".
 - b) La pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) La pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - e) La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art . 10

Disciplina della pubblicità sonora.

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati, e , in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti di pubblicità:

dal 15 maggio

dalle ore 9

dalle ore 17

al 15 ottobre

alle ore 13

alle ore 21

dal 16 ottobre

dalle ore 9

dalle ore 16

al 14 maggio

alle ore 13

alle ore 20

2. La pubblicità sonora è sempre vietata in prossimità di uffici pubblici, di ospedali, cliniche, istituti geriatrici, e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

Art . 11

Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale la pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario.

Art . 12

Divieto di intralcio alla circolazione.

1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

Art . 13

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione.

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni, e cautele stabilite dal presente regolamento.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art . 14

Autorizzazioni.

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 10 aprile 1992, n. 285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda in carta semplice presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
- a) una auto-attestazione, in carta semplice redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione.

Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso .

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento al protocollo comunale.

4. L'ufficio competente istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell' imposta sulla pubblicità.
5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.

Art . 15

Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
- a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- d) Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza e o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
 3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantottore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art . 16

Criteri generali.

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2,4,6 del presente regolamento.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della

viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art . 17

La pubblicità esterna.

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
3. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzate dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:
 - a) Le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) Le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi.
4. Il piano comprende:
 - a) La definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) La definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) I criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
5. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni

di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

TITOLO II

DISCIPLINA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Art . 18

Applicazione dell'imposta e del diritto.

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata.

Art . 19

Classificazione del Comune.

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1993, penultimo precedente a quello 1995, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'ISTAT risulta costituita da n. 1.102 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe V.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art . 20

La deliberazione delle tariffe.

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
2. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Art . 21

Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art . 22

Soggetto passivo.

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento , di rettifica od invito al

pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art . 23

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti,
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente e l'imposta è calcolata in base alla superficie di ciascuna di esse, arrotondata come al 6° comma del presente articolo.
4. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
5. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
6. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
7. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
9. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
10. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

11. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
12. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13,14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art . 24

Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 14, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità, ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5. D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, senza spese per l'utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9, commi 2,3 e 4 del presente regolamento (art. 12,13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15 D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. Nell'ipotesi in cui non venga prodotta detta denuncia di cessazione ed il pagamento avvenga in ritardo ovvero sia omesso, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 36 comma 2, del presente Regolamento, essendo nota all'Ufficio la dichiarazione originaria posta a base della liquidazione dell'imposta.
6. Qualora il Contribuente produca denuncia di cessazione, e quindi cessi il pagamento dell'imposta per l'anno di riferimento, ma in realtà non rimuova l'esposizione pubblicitaria, questa è abusiva a tutti gli effetti sanzionatori.

Art . 25

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro 2 anni dalla data in cui è stata – o avrebbe dovuto essere – presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso motivato notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - il termine entro il quale può essere proposto ricorso, al competente organo amministrativo o giurisdizionale e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta.
Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art . 26

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'importo dovuto è arrotondato a £. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a £. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

4. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
5. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
6. Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità oppure quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

CAPO III

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art . 27

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
 - a) con l'art. 19 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
 - b) con l'art. 20 per la classe demografica alla quale appartiene al Comune;
 - c) con l'art. 18 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
 - d) dalle norme di cui al presente capo.

Art . 28

Pubblicità ordinaria

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma secondo del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 23.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 23 nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente all'effettiva durata dell'utilizzazione.
4. Ove l'impianto destinato all'affissione diretta sia collocato per un periodo pari od inferiore a 3 mesi, l'esposizione è soggetta al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dell'impianto stesso, ad una tariffa commisurata, per ogni mese o frazione, a quella prevista al comma 2, che precede.
5. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento.
 - b) superiore a mq. 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
7. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 11 dell'art. 23.

Art . 29

Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1 comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 23.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quinto comma dell'art. 28, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa Tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art . 30

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art . 31

Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 23.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art . 32

Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, quinto comma del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od a parti del pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art . 33

Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 23 commi secondo ed ottavo del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
 - da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

- con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15 secondo comma, del decreto;
 - in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, escluso in ogni caso il lancio di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dall'art. 15 secondo comma, del decreto;
 - a mezzo di amplificatori e simili da posto fisso o mobile ed indipendentemente dai soggetti pubblicizzati è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dall'art. 15 secondo comma, del decreto.
2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni.

Art . 34

Imposta sulla Pubblicità – Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità – effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte, e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. La tariffa si applica in misura intera (Cfr art. 21 – 3 comma lettera a).
3. I requisiti suddetti sono autocertificati dal soggetto passivo con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile.

Art . 35

Imposta sulla Pubblicità – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico:
 - esposti nelle vetrine o sulle porta d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
 - riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadro;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità – escluse le insegne – relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di

superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2. Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I SANZIONI

Art. 36 Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 37

Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Il contribuente ha il diritto alla corresponsione degli interessi nella misura del 7%, per ogni semestre compiuto, per le somme a lui dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 38

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per le violazioni delle norme stabilite nel presente regolamento nonché di quelle contenute nel piano generale degli impianti, si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Gli importi delle sanzioni sono così graduati:

- a) Per l'installazione abusiva di impianto pubblicitario privo di autorizzazione comunale;
- b) Per affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni pubbliche;
- c) Per imbrattamento di vie e piazze pubbliche mediante lancio di volantini;

lire 200.000

- d) Per affissioni abusive effettuate su spazi diversi da quelli destinati alle affissioni pubbliche o dirette;

lire 300.000

- e) Per pubblicità sonora, comunque effettuata, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità dalle modalità consentite

lire 400.000

- f) Per recidività nella violazione di cui ai punti a) - b) - c)

lire 1.000.000

- g) Per recidività nella violazione di cui ai punti d) – e)

lire 1.500.000

- h) Per le violazioni di cui ai punti a) e d) effettuate in zone vietate, non consentite dal piano generale degli impianti ovvero sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, artistici o monumentali;

lire 500.000

- i) Per imbrattamento di muri con scritte indelebili o meno;

- l) Per pubblicità sonora effettuata in zona di rispetto ospedaliero e nei parchi pubblici.

lire 2.000.000

Per tutte le violazioni non comprese nella elencazione avanti espressa si applica la sanzione amministrativa nella misura minima, raddoppiata per recidività, ovvero espressa al massimo, in presenza di più violazioni contemporanee.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di rivalsa in ordine a danni a chiunque arrecati in violazione delle norme del presente regolamento, ferma restando l'eventuale azione penale qualora i fatti in violazione costituiscono reato perseguibile a norma di legge.

4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 36 e 37.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione, e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 16.

CAPO II

CONTENZIOSO, NORME TRANSITORIE E FINALI, ABROGAZIONI

Art. 39

Contenzioso

1. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 546/92, la cognizione delle controversie in materia di Tributi locali è demandata in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale ed in 2° grado a quella della Regione, nei termini previsti dalla legge.
2. Sino all'insediamento delle Commissioni Tributarie predette i ricorsi avverso Atti di Accertamento per Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, vanno inoltrati, in 1° grado alla Direzione Regionale delle Entrate competente per Territorio – Sezione Staccata competente - , in 2° grado – per tributo superiore alle £. 300.000 – al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità locale, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 24, D.P.R. 639/72;
3. Contro le risultanze dei Ruoli di riscossione coattiva di cui al D.P.R. 43/88, come disciplinati all'art. 26, comma 4 del presente Regolamento, si può ricorrere alle Commissioni tributarie di cui al comma 1, e sino al loro insediamento, nei modi e termini previsti dall'art. 63 del medesimo D.P.R. 43/88.
4. Il contenzioso relativo ad Atti di accertamento emessi in dipendenza del D.P.R. 639/72, prosegue l'iter innanzi agli Organi adibiti sino a decisione definitiva.

Art. 40

Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma, fatto salvo in via transitoria quanto disposto dal precedente articolo circa la proposizione dei ricorsi sino all'insediamento delle Commissioni Tributarie predette.

CAPO III

NORME FINALI E ABROGAZIONI

Art. 41

Norme Finali e Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente l'imposta comunale sulla pubblicità ove incompatibile con esso o con il D.Lgs. 507/93.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al D.Lgs. 507/93, capo I°, Decreti, Istruzioni e Circolari Ministeriali.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva a norma di legge.